

Esami di Stato  
a.s. 2024-25  
O.M. 67 del 31/03/2025



I.I.S. «J. TORRIANI»  
14/04/2025

L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è configurato secondo le disposizioni normative vigenti (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017).

Due provvedimenti approvati nel 2024 hanno comportato importanti novità:

- legge n.150 del 1 ottobre 2024 (voto di comportamento e esame di Stato);
- decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2024 (PCTO e attività assimilabili)

## Ammissione candidati interni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

b) svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio (a seguito dell'emanazione del dm n.226 del 12 novembre 2024, ha termine il regime di deroghe riguardante il PCTO ai fini dell'esame di Stato);

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;



c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.



## Art. 3, c.1, lett. a) punto IV dell'O.M. 67/25:

- Nel caso di valutazione del comportamento pari a 6/10, il CdC assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del II ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal CdC nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
- Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.



Ammissione candidati interni - Studenti che hanno svolto parte della carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri

Art. 3 c. 2 dell'O.M. 67/25 dispone l'ammissione all'EdS conclusivo del secondo ciclo di istruzione anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera i quali, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri CHE NON CONTEMPLANO il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione



## Ammissione candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. La valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.



# Ammissione candidati esterni

L'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall'art. 2 del D.M. n. 226 del 12 novembre 2024.

Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato:

- Per il liceo: 67,5 ore
- Per l'indirizzo tecnico: 112,5
- Per l'indirizzo professionale: 157,5

# Ammissione candidati esterni

L'art. 5 comma 2 dell'O.M. specifica che il consiglio della classe collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.

Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.



## Credito scolastico

In sede di scrutinio finale il CdC attribuisce il punteggio per il credito maturato fino a un massimo di 40 punti. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. I docenti di IRC e di attività alternative all'IRC partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del CdC per gli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Il CdC tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Si chiede di segnalare tempestivamente in segreteria didattica i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta

# Credito scolastico

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

In questo caso, l'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.



# Credito scolastico

Art. 11, c. 1 dell'O.M. 67/25

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale potrà essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.

Per gli studenti dell'ultimo anno, il credito assegnato nei due anni precedenti rimane invariato.



## Credito scolastico - Allegato A al d. lgs. 62/2017

| Media dei voti  | Fasce di credito<br>III ano | Fasce di credito<br>IV anno | Fasce di credito<br>V anno |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| $M=6$           | 7-8                         | 8-9                         | 9-10                       |
| $6 < M \leq 7$  | 8-9                         | 9-10                        | 10-11                      |
| $7 < M \leq 8$  | 9-10                        | 10-11                       | 11-12                      |
| $8 < M \leq 9$  | 10-11                       | 11-12                       | 13-14                      |
| $9 < M \leq 10$ | 11-12                       | 12-13                       | 14-15                      |

# Calendario degli esami

- Riunione plenaria: lunedì 16 giugno 2025 alle ore 8:30
- prima prova scritta: mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore)
- seconda prova scritta: giovedì 19 giugno 2025. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018
- prima prova scritta suppletiva: mercoledì 2 luglio 2025, dalle ore 8:30
- seconda prova scritta suppletiva: giovedì 3 luglio 2025



## Prima prova scritta

La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.



## Seconda prova scritta

La seconda prova ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Negli istituti professionali, la seconda prova d'esame è un'unica prova integrata, la cui parte ministeriale contiene la “cornice nazionale generale di riferimento” che indica la tipologia della prova tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell'indirizzo, nonché i nuclei tematici fondamentali d'indirizzo cui la prova dovrà riferirsi.

La commissione dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti.



# Colloquio

Nello svolgimento del colloquio:

- la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente
- nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha ad oggetto anche la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a) dell'O.M. 67/2025



# Colloquio

Nel corso del colloquio il candidato dimostra:

- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
- di aver maturato le competenze di Educazione civica;

# Colloquio

- Il colloquio parte dall'analisi del materiale scelto dalla commissione. Nella assegnazione dei materiali la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, al fine di valorizzare i progetti e le esperienze realizzati;
- La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, valorizza i nuclei tematici fondamentali delle discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse e sottolineando la dimensione del dialogo interdisciplinare. I commissari avviano anche la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte;



# Colloquio

- Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina veicolata in lingua straniera (CLIL), il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame quale commissario interno;
- La commissione dispone di 20 punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A.



# Esame dei candidati con disabilità

- Il CdC stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del PEI.
- La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.-
- Per la predisposizione, lo svolgimento **e la correzione** della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.



# Esame dei candidati con disabilità

- Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione una prova d'esame non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo. Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione.
- Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato un attestato di credito formativo.
- La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità.
- Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A dell'o.m. 67/2025



# Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

La commissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal CdC, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono:

- utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e ricorrere a tempi più lunghi per le prove scritte;
- usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3" o ricorrere alla lettura dei testi da parte di un componente della commissione individuato dalla commissione stessa.



# Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

- Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A;
- Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal CdC, il CdC trasmette alla commissione l'eventuale PDP. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.



# Integrazione del punteggio finale

- La commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti se i candidati hanno conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 50 punti
- La commissione/classe all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione precedente se i candidati:
  - a) hanno conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  - b) hanno conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame.



BUON LAVORO

